

I.S.I.S. "SERGIO ATZENI" - CAPOTERRA

Regolamento di disciplina

## PRINCIPI FONDAMENTALI

La sanzione disciplinare ha una funzione educativa, rafforzata dalla possibilità di **recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.**

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore le mancanze più gravi.

I **comportamenti riprovevoli**, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con **maggiore rigore e severità**, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.

La sanzione disciplinare è, per quanto possibile, temporanea ed ispirata alla **riparazione del danno.**

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come **reato in base all'ordinamento penale**, si ricorda che il Dirigente scolastico sarà tenuto a denunciare il fatto all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 c. p.

E' sempre riconosciuto il **diritto ad impugnare la sanzione disciplinare** dinnanzi all'Organo di Garanzia della scuola, secondo il procedimento illustrato di seguito.

<u>Mancanza disciplinare</u>	<u>Sanzione</u>	<u>Organo competente</u>
<b>1.</b> Violazione dei doveri scolastici e/o negligenza abituale (non assolve con regolarità agli impegni scolastici) o frequenza discontinua (art. 3, c.1, dello Statuto degli studenti)	Ammonizione privata o in classe, ed avviso scritto o telefonico alla famiglia.	Docente della disciplina o docente coordinatore.
<b>2.</b> Ritardo ingiustificato in ingresso (oltre i 10 minuti, 08.35). (art. 4 Regolamento di Istituto)	Ogni tre ritardi si avverte la famiglia con una comunicazione scritta o contatto telefonico.  Ammonizione scritta e avviso alla famiglia in caso di reiterazione del comportamento.	Docente coordinatore.  Dirigente scolastico.
<b>3.</b> Mancata giustificazione delle assenze (art. 6 del Regolamento di Istituto)	Si avverte la famiglia e la si invita a giustificare personalmente le assenze dello studente, altrimenti l'assenza resterà ingiustificata e influirà sul voto di condotta dell'alunno.	Docente coordinatore.

	Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia nell'ipotesi di giustificazioni abitualmente tardive.	Dirigente scolastico.
<b>4. Assenze collettive.</b> (art. 6 del Regolamento di Istituto)	I genitori devono giustificare personalmente l'assenza entro tre giorni; in mancanza l'assenza resterà ingiustificata e influirà sul voto di condotta dell'alunno.  Ammonizione scritta nel caso che la mancanza si ripeta.	Docente coordinatore.  Consiglio di classe.
<b>5. Abbandono arbitrario della scuola.</b> (art. 8.4 Reg. d'Ist.)	Allontanamento temporaneo dalla scuola, massimo tre giorni, con obbligo di frequenza.	Consiglio di classe.
<b>6. Comportamento a scuola</b> (art. 6 Reg. d'Ist.)  <u>6 A:</u> violazione dei doveri di cui all'art.3, c. 2, 3 e 6 dello Statuto degli studenti (comportamento irrispettoso)  <u>6 B:</u> violazione dei doveri di cui all'art. 3, c. 4, dello Statuto. (violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola)	<u>A 1</u> – mancanza lieve: ammonizione verbale; nel caso la stessa mancanza o simile si ripeta una seconda volta: ammonizione scritta ed avviso alla famiglia.  <u>A 2:</u> mancanza grave (es.: ripetersi di lievi mancanze, frasi ingiuriose, comportamenti violenti): allontanamento temporaneo dalla scuola, massimo 15 giorni, con eventuale obbligo di frequenza.  <u>A 3:</u> mancanza gravissima (es.: reati che violino la dignità e il rispetto della persona, violenza privata, minacce, percosse, gravi ingiurie, reati di natura sessuale,..): allontanamento temporaneo dalla scuola per periodi superiori ai 15 giorni.  <u>B 1:</u> mancanza lieve: vedere A 1.  <u>B 2:</u> mancanza grave (tale da generare situazioni che potrebbero pregiudicare l'incolumità delle persone): allontanamento temporaneo dalla scuola, massimo 15 giorni, con eventuale obbligo di frequenza.  <u>B 3:</u> mancanza gravissima (tale da pregiudicare in modo diretto l'incolumità	Docente della disciplina o docente coordinatore.  Consiglio di classe.  Consiglio di Istituto.  Docente della disciplina o docente coordinatore.  Consiglio di classe.  Consiglio di Istituto.

<p><u>6 C:</u> violazione dei doveri di cui all'art. 3, c.5, dello Statuto. (danni al patrimonio della scuola)</p>	<p>delle persone, oppure comportamenti che creino una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, per esempio incendio o allagamento): allontanamento temporaneo dalla scuola per periodi superiori ai 15 giorni.</p> <p><u>C 1:</u> danno di lieve entità derivante indirettamente da comportamento preterintenzionale: ammonizione scritta e risarcimento del danno.</p> <p><u>C 2:</u> danno di maggiore entità derivante da comportamento colposo: allontanamento temporaneo dalla scuola, massimo 5 giorni, con obbligo di frequenza, e risarcimento del danno.</p> <p><u>C 3:</u> danno derivante da dolo o colpa grave: allontanamento temporaneo dalla scuola, massimo 15 giorni, con obbligo di frequenza, e risarcimento del danno.</p>	<p>Docente coordinatore.</p> <p>Consiglio di classe.</p> <p>Consiglio di Istituto.</p>
--	--	--

Gli Organi competenti irrogheranno la sanzione motivandola.

### **Impugnativa**

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L'organo di garanzia dovrà essere convocato e chiamato ad esprimersi nei successivi dieci giorni (Art.5 comma 1 D.P.R. 249/1998).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Se si ravviserà violazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse potrà farsi ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, con le modalità espresse nell'art. 27 Regolamento d'Istituto.

Approvato dal Consiglio di Istituto nel febbraio 2009

Il Dirigente scolastico

(Prof.ssa Angela Testone)